

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI SILVESTRI E FABBRI FRANCESCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

alla Presidenza il 31 luglio 1966

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1965

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1967

INDICE

LA GESTIONE DELLE ENTRATE (<i>Relatore</i> SILVESTRI)	<i>Pag.</i> 3
LA GESTIONE DELLE SPESE (<i>Relatore</i> FABBRI FRANCESCO)	» 7
ALLEGATO: Pareri delle Commissioni Affari interni, Difesa, Lavori pubblici, Trasporti, Agricoltura e Sanità	» 21
DISEGNO DI LEGGE	» 29

PAGINA BIANCA

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gestione delle entrate relativa all'esercizio finanziario 1965 ha dato i seguenti risultati distinti per titoli:

a) entrate tributarie - accertamento . . . L. 6.451.820.485.121

b) entrate extra-tributarie - accertamento » 410.388.943.093

c) alienazione di beni patrimoniali e rimborso crediti - accertamento L. 143.290.696.683

d) accensione di prestiti - accertamento » 718.689.449.120

TOTALE . . . L. 7.724.189.574.019

Il raffronto tra le previsioni iniziali e quelle accertate risulta dal seguente prospetto:

	PREVISIONI INIZIALI		DATI DI CONSUNTIVO		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.656.215 -	24,8	1.928.984,6	25 -	+ 272.769,6	+ 0,2
Tasse ed imposte sugli affari	2.326.248 -	34,8	2.288.676,7	29,7	- 37.571,3	- 5,1
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.559.290 -	23,3	1.510.038,7	19,5	- 49.251,3	- 3,8
Monopoli	630.655 -	9,4	611.484,3	7,9	- 19.170,7	- 1,5
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	83.842 -	1,2	112.636,2	1,4	+ 28.794,2	+ 0,2
Totale delle entrate tributarie	6.256.250 -	93,5	6.451.820,5	83,5	+ 195.570,5	- 10 -
<i>Entrate extra tributarie</i> . . .	293.830,4	4,4	410.388,9	5,3	+ 116.558,5	+ 0,9
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie . . .	6.550.080,4	97,9	6.862.209,4	88,8	+ 312.129 -	- 9,1
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i> . . .	56.461,6	0,8	143.290,7	1,9	+ 82.829,1	+ 1,1
<i>Accensione di prestiti</i> . . .	84.770 -	1,3	718.689,5	9,3	+ 633.919,5	+ 8 -
	6.691.312 -	100 -	7.724.189,6	100 -	+ 1.032.877,6	-

Rispetto alle previsioni iniziali (6.691.312 milioni) si è quindi realizzato un maggior gettito di miliardi 1.032,9, di cui miliardi 195,6 sui cespiti tributari, miliardi 116,6 su quelli extratributari, miliardi 86,8 sulle entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti, e miliardi 633,9 sull'accensione di prestiti.

Dette risultanze sono esposte in dettaglio nell'allegato B al disegno di legge n. 3396.

Per quanto concerne le entrate tributarie va, peraltro, tenuto presente che i dati relativi alle previsioni iniziali non consideravano gli effetti dei provvedimenti fiscali intervenuti successivamente alla presentazione del progetto di bilancio per l'anno finanziario 1965, tra i quali, qui di seguito, si citano i principali:

legge 21 ottobre 1964, n. 1012, concernente l'istituzione di un'addizionale progressiva sul reddito;

legge 21 ottobre 1964, n. 1013, concernente l'istituzione di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;

legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile;

legge 15 novembre 1964, n. 1162, riguardante l'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata;

legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo;

legge 5 dicembre 1964, n. 1269, riguardante l'imposta speciale sull'energia elettrica prodotta dall'ENEL.

Successive variazioni di bilancio portavano le previsioni iniziali di entrata da complessivi 6.691 miliardi a 7.544 miliardi, come si può desumere dal seguente prospetto, che mette a raffronto le previsioni definitive con gli accertamenti:

a) nell'ambito del titolo I (entrate tributarie):

	Previsione	Accertamento
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	L. 4.656.215.000.000	L. 4.928.984.591.642
II - Tasse e imposte sugli affari	» 2.326.700.378.718	» 2.288.676.708.547
III - Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	» 1.559.290.000.000	» 1.510.038.644.482
IV - Monopoli	» 630.655.000.000	» 611.484.297.318
V - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco	» 103.848.100.000	» 112.636.243.132
Totale	L. <u>6.276.708.478.718</u>	L. <u>6.451.820.485.121</u>

b) nell'ambito del titolo II (entrate extratributarie):

VI - Proventi speciali	L. 43.978.448.747	L. 47.579.430.407
VII - Proventi di servizi pubblici minori	» 49.977.292.328	» 70.417.803.802
VIII - Proventi dei beni dello Stato	» 19.992.736.000	» 18.279.400.206
IX - Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	» 116.204.713.268	» 116.259.316.327
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	» 5.700.766.000	» 5.945.868.514
XI - Rieuperi, rimborsi e contributi	» 140.931.978.378	» 132.984.752.009
XII - Partite che si compensano nella spesa	» 18.922.575.555	» 18.922.371.830
Totale	L. <u>395.708.510.276</u>	L. <u>410.388.943.093</u>

c) nell'ambito del titolo III (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti):

XIII - Vendita beni immobili ed affrancazione di canoni	L. 16.469.076.320	L. 2.174.094.688
XIV - Ammortamento di beni patrimoniali	» 10.954.000.000	» 10.954.000.000
XV - Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	» 128.285.607.663	» 130.162.601.995
Totale	L. <u>155.708.683.983</u>	L. <u>143.290.696.683</u>

d) accensione di prestiti

L. 715.970.807.665	L. 718.689.449.120
--------------------	--------------------

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

complessivamente:

	Previsione	Accertamento
Titolo I	L. 6.276.708.478.718	L. 6.451.820.485.121
Titolo II	» 395.708.510.276	» 410.388.943.095
Titolo III	» 155.708.683.983	» 143.290.696.683
Accensione di prestiti	» 715.970.807.665	» 718.689.449.120
Totale	L. 7.544.096.480.642	L. 7.724.189.574.019

La Corte dei conti, nella sua relazione, non solleva alcuna particolare obiezione di ordine contabile-amministrativo per quanto concerne la gestione delle entrate nelle sue varie fasi di accertamento, riscossione e versamento, però richiama l'attenzione sulla pratica impossibilità di svolgere appieno il controllo di legittimità sulla gestione delle entrate.

La relazione della Corte dei conti testualmente riferisce:

« In materia di gestione delle entrate una notevole evoluzione si rende necessaria, per quanto ne concerne il controllo. In proposito, occorre preliminarmente considerare che la vigilanza di esse è fra le funzioni fondamentali della Corte dei conti, dalla sua istituzione, occupando un posto di rilievo nella normativa fin dalla legge 14 agosto 1862, n. 800, la quale, oltre all'apposito capitolo (il II) sulla "vigilanza sulla riscossione sulle entrate", contiene altri significativi riferimenti negli articoli 10, 16 e 29.

Le prime relazioni della Corte dei conti al Parlamento testimoniano con quanta cura fosse esercitata questa funzione fondamentale per la correttezza della gestione del pubblico denaro.

Nei quadri del sistema delineato dalla legge istitutiva della Corte dei conti, la vigilanza sulle entrate avrebbe dovuto, da un lato, *garantire che tutte le entrate accertate fossero riscosse* — individuando in tale occasione possibili responsabilità di funzionari ed agenti — e, dall'altro, consentire la graduale e continua acquisizione di elementi sui quali basarsi, a fine anno, per la parificazione del rendiconto generale. Un complesso di motivi — fra i quali, preminente, *la deficienza di mezzi e di personale* — progressivamente aveva reso di fatto pressoché inoperante la vigilanza delle entrate dello Stato.

Tale situazione è divenuta ancor più grave avendo la Costituzione (articolo 100) disposto, fra l'altro, che la Corte dei conti "esercita" il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", sì che può intendersi che oggetto del

controllo della Corte debba essere la "gestione del bilancio", unitariamente considerata, comprendente, cioè sia *la gestione delle entrate che quella delle spese* ».

Tale severo richiamo deve far seriamente riflettere Governo e Parlamento affinché si possa rendere operante il precetto costituzionale, proprio perché il Parlamento ha il diritto ed il dovere di conoscere, non soltanto come vengono erogate le spese pubbliche, ma anche come il Governo e l'Amministrazione applicano in concreto il sistema tributario. È a tal fine che è stato predisposto l'insostituibile strumento costituito dal controllo di legittimità della Corte dei conti. Si viene così a configurare, anche per le entrate, il duplice aspetto del controllo della Corte dei conti: di garanzia obiettiva delle legittimità dell'attività dell'Amministrazione e di propedeuticità rispetto al controllo del Parlamento.

Attualmente, per forza di cose, la vigilanza sulla riscossione delle entrate esercitata dalla Corte dei conti è molto sommaria: essa tende a stabilire (mercè opportuni raffronti tra gli elenchi periodici dei carichi dei singoli contabili, le contabilità mensili dei tesoriери ai quali vanno fatti i versamenti delle entrate riscosse, le relazioni degli ispettori di finanza sugli agenti della riscossione) se vi siano omissioni od irregolarità diverse nel servizio dell'esazione.

La Corte può inoltre esercitare un vero e proprio controllo sulle entrate derivanti da contratti attivi per lo Stato e per l'annullamento di crediti arretrati, nonché sul movimento dei residui attivi del bilancio.

Come mettere rimedio a tale situazione?

La domanda è doverosa data la necessità, di ordine addirittura costituzionale, di rendere effettiva e operante la funzione di vigilanza (anzi oggi di controllo) della Corte dei conti sulle pubbliche entrate. Vi è anzitutto un problema giuridico di come dare alla Corte una strutturazione più moderna e più adatta a questo particolare e importante compito.

Ma il punto centrale del problema, a mio avviso, è quello di adeguare gli strumenti tec-

nci a disposizione della Corte a quelle che sono le odierne esigenze. Fino al 1916-17 la Corte aveva in uso dei mastri-partitari in cui erano annotate, per ciascun capitolo di entrata tutte le partite nelle due fasi del dovuto (accertamenti) e del pagato (riscossioni e versamenti). Alla fine dell'esercizio la Corte aveva così la possibilità di confrontare i risultati degli accertamenti e delle riscossioni contenuti sul rendiconto generale con i risultati delle proprie scritture.

Tale sistema, già abbandonato per insufficienza di personale, appare oggi di impossibile realizzazione e addirittura anacronistico.

Ecco allora che il problema può essere benissimo risolto con l'impiego dei moderni mezzi offerti dal progresso tecnologico. Oggi esistono mezzi di rilevazione ed elaborazione meccanografica ed elettronica che metterebbero in condizioni la Corte di esercitare in

pieno, obiettivamente e tempestivamente, la propria funzione.

Del resto tale sistema è stato già adottato dall'Amministrazione del Tesoro con la installazione del Centro elettronico della contabilità generale dello Stato, che consentirà la rilevazione ed elaborazione di tutte le spese gravanti sul bilancio dello Stato. È da ritenersi che dotando la Corte dei conti di un Centro elettronico i vantaggi sarebbero tali, sia sotto l'aspetto giuridico che sotto l'aspetto tecnico-contabile-statistico, da compensare largamente la spesa necessaria per la installazione di tale Centro. Esso costituirebbe pure un notevole passo verso quella modernizzazione delle strutture dello Stato, in un settore quanto mai delicato come quello tributario, da tutti sentita ed anche dal Parlamento più volte invocata.

SILVESTRI, *Relatore.*

LA GESTIONE DELLE SPESE

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il nuovo testo dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così modificato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nota col nome di riforma Curti, prevede che nel mese di luglio il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per ministeri e dal quadro generale riassuntivo, con allegati i bilanci delle amministrazioni autonome.

Per la prima volta, dopo l'entrata in vigore della citata legge di riforma, assieme al bilancio di previsione per il 1967 è stato presentato al Parlamento, entro il termine stabilito del mese di luglio 1966, anche il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1965, corredato della deliberazione e relazione della Corte dei conti.

Ciò costituisce indubbiamente un importante risultato conseguito dalla riforma Curti, in quanto è offerta al Parlamento la possibilità di esaminare e discutere il bilancio di previsione per il 1967, non solo in base ai dati corrispondenti del preventivo dell'anno precedente, ma, quello che più conta, avendo come termine certo di confronto il rendiconto generale del 1965. In tal modo la più realistica valutazione d'insieme della gestione conclusa consente un esame più sicuro e fondato degli elementi che compongono il bilancio, ma permette soprattutto di impostare e considerare le previsioni con maggiore razionalità, nel quadro più ampio delle prospettive offerte dalla situazione economica generale. Va rilevato inoltre che la conseguita tempestività nella presentazione dei documenti fondamentali dell'Amministrazione dello Stato rende più agevole ed efficace l'intervento degli organi di controllo e dello stesso Parlamento, e può secondare più facilmente l'azione di perfezionamento degli strumenti e dei modi con cui si formula e presenta, con cui si discute ed approva il bilancio dello Stato, con cui lo si gestisce e se ne rende il conto.

Molti sono, a parere del relatore, gli effetti benefici che da simile impostazione possono derivare; oltre a quelli più evidenti, di natura economica e finanziaria, non sono da trascurare quelli meno immediati ma certamente non meno importanti, che si traducono in un miglioramento delle istituzioni. A questo deve tendere in fondo con sforzo concorde, anche se con competenze diverse, e nel rispetto della dialettica democratica, l'azione del Parlamento e del Governo.

Il disegno di legge sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1965 presentato alla Camera dei deputati il 31 luglio 1966 riguarda, oltre al consuntivo dello Stato, anche quelli delle undici aziende autonome:

- 1) Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- 2) Istituto agronomico per l'oltremare;
- 3) Amministrazione autonoma dei municipi di Stato;
- 4) Archivi notarili;
- 5) Amministrazione del Fondo per il Culto;
- 6) Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;
- 7) Azienda dei patrimoni riuniti ex-economi;
- 8) Azienda nazionale autonomia delle strade;
- 9) Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- 10) Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- 11) Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I documenti relativi a dette amministrazioni sono stati esaminati dalla Corte dei conti a sezioni riunite, la quale ha rilevato, nel bilancio dello Stato, alcune eccedenze di spesa rispetto alle previsioni della competenza e alle riprese dei residui, per le quali si propone venga concessa sanatoria mediante inserimento di apposita norma nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Tali eccedenze riguardano il Ministero del tesoro, il Ministero della pubblica istruzione

e il Ministero delle finanze. Si tratta esattamente di eccedenze nella spesa nel conto di competenza del Ministero del tesoro sul capitolo 3241 riguardante le somme da riscuotere direttamente, salvo congruagli, dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto che istituisce la Regione, per una cifra di 6.330.971.906 lire; e sul capitolo 3242 circa le somme occorrenti per le regolazioni delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi della legge 26 febbraio 1948, n. 3, per un importo di lire 1.696.014.817.

Per il Ministero della pubblica istruzione è stata notata un'eccedenza al capitolo 1109 del conto della competenza riguardante le spese casuali, per un importo di 700 mila lire. Nel conto dei residui per il Ministero delle finanze, vi è un'eccedenza di spesa di lire 17.537.879.029 al capitolo 1831 recante « vincite al lotto ».

Come si è detto, per la regolazione contabile di tali eccedenze con il disegno di legge

in esame è stata proposta sanatoria, mediante inserimento di un'apposita norma all'articolo 10, come del resto aveva prescritto la Corte dei conti nella deliberazione adottata nella udienza del 25 luglio 1966.

È noto come avviene la riscossione dei tributi e la regolazione di alcuni degli stessi per quanto attiene le Regioni autonome siciliana e sarda. Come negli anni precedenti, anche nel 1965 non è stato possibile realizzare la parità nel conto competenze, in materia di regolazione di detti tributi, tra lo Stato e le regioni in quanto è difficile al riguardo fare delle previsioni che coincidano con la realtà. Tali eccedenze del resto, per le quali è proposta sanatoria all'articolo 10 del disegno di legge, sono puramente formali, in quanto il loro importo corrisponde al totale delle maggiori quote delle entrate erariali devolute alle Regioni siciliana e sarda in dipendenza di maggiori accertamenti verificatisi delle entrate medesime.

ESERCIZIO	QUOTE TRIBUTI REGIONE SICILIANA		QUOTE TRIBUTI REGIONE SARDA	
	Capitolo	Importo	Capitolo	Importo
1954-55	564	8.898.942.531	565	2.732.411.674
1955-56	578	2.037.538.192	579	211.159.086
1956-57	541	7.051.633.645	542	—
1957-58	544	8.142.030.542	545	756.682.372
1958-59	545	11.992.081.682	546	606.294.697
1959-60	429	4.704.094.173	430	1.485.528.162
1960-61	29	—	30	920.008.178
1961-62	29	4.829.900.095	30	2.379.161.553
1962-63	29	3.655.798.691	30	1.116.776.217
1963-64	32	12.570.126.791	33	980.303.156
2° semestre 1964	32	12.636.072.046	33	906.910.060
1965	3241	6.330.971.906	1109	1.696.014.817

È noto altresì che per i capitoli relativi alle voci in questione non è possibile far ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine in quanto essi non risultano inclusi nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda, invece, l'eccedenza di 700 mila lire di spese casuali riferite al Ministero della pubblica istruzione, occorre dire

che esse sono il risultato di una riduzione introdotta in sede di approvazione del provvedimento legislativo di variazione del bilancio (26 maggio 1966), a compensazione di una corrispondente integrazione delle spese di acquisto di riviste e giornali, integrazione che, per altro, è stata portata in economia.

Infatti se si esamina il documento n. 2902 della Camera dei deputati relativo a variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario

1965, presentato alla Presidenza il 29 dicembre 1965, si nota, nel capitolo concernente il Ministero della pubblica istruzione, come non figurì la cifra di acquisto di riviste e giornali, cifra introdotta, invece su proposta di iniziativa parlamentare, dall'VIII Commissione permanente, nel testo della V Commissione alla Assemblea.

È possibile rilevare, altresì, come, mentre nel disegno di legge originario presentato dal Governo, alla voce « spese casuali » — capitolo 1109 — figura uno stanziamento in diminuzione di un milione e mezzo di lire, nella relazione della Commissione all'Assemblea detto capitolo viene aumentato fino a 2 milioni e 200 mila lire, con una differenza di 700 mila lire; cifra che, portata in aumento per la voce « acquisti di riviste e giornali », è stata successivamente passata in economia.

Circa l'eccedenza nel conto dei residui del Ministero delle finanze riguardante vincite al lotto, non v'è dubbio che ci si trova in un settore in cui è più difficile che in qualsiasi altro fare delle previsioni. Può accadere, come è accaduto quest'anno, che nell'ultima settimana di dicembre esca un numero — il 28, ad esempio... — capace di determinare cospicue vincite, che nessuno, ovviamente, poteva immaginare. È sufficiente un evento del genere a determinare un'eccedenza, come quella denunciata!

La deliberazione della Corte dei conti rileva inoltre la concordanza degli altri dati riportati nel bilancio dello Stato e in quelli delle citate aziende con le risultanze complessive e le scritture della Corte stessa; ritiene che la somma di lire 4.528.901.272 compresa al capitolo 601 del conto dei residui attivi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato quale ricavato di anticipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio 1963-64, non possa ora essere compresa tra i residui attivi dei precedenti esercizi in quanto per legittimare il relativo accertamento occorre, oltre alla autorizzazione a concedere le anticipazioni, da inserire nella legge di approvazione del relativo rendiconto, anche la avvenuta concessione di tali anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti.

La citata deliberazione infine, ricordato che con sentenza n. 1 del 7 gennaio 1966 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e che tale illegittimità trae seco quella degli stanziamenti dei capitoli 5611 e 5612 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

528 e 529 dell'entrata, 511 e 512 della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'intero loro ammontare, nonché per gli stanziamenti dei capitoli 109, 143, 144, 146, 147 e 149 della spesa dell'azienda predetta per l'ammontare della ripartizione avvenuta in corso d'esercizio (lire 525.000.000), in applicazione del secondo comma dell'articolo 61 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, del fondo iscritto al capitolo 243 della spesa dell'Azienda medesima; considerato che — per questa parte del rendiconto — risulta, nell'atto in cui la Corte è chiamata a deliberare, venuto meno l'indispensabile dato di riferimento (legge di bilancio), con cui operare il riscontro prescritto dal primo comma dell'articolo 39 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214; ritiene che l'accertamento di regolarità non possa compiutamente estendersi a tale parte, onde la dichiarazione di regolarità del bilancio generale dello Stato viene espressa con detta limitazione.

L'esame del rendiconto generale dello Stato offre al Parlamento non solo l'opportunità di un controllo sulla gestione dell'amministrazione, ma dà modo di constatare se la riforma introdotta con la legge Curti ha conseguito dei risultati soddisfacenti.

Ho avuto già modo di fare delle affermazioni al riguardo in sede di relazione al bilancio di previsione dello Stato per il 1967, concludendo con un giudizio positivo, anche se ulteriori miglioramenti possano essere introdotti: alcuni nell'applicazione della citata legge n. 62, che lascia un'ampia discrezionalità al Governo per quanto riguarda la classificazione funzionale delle spese e delle entrate; altri nella legge di contabilità dello Stato, come ad esempio quelli riguardanti l'articolo 41, che è oggetto di critiche anche nella relazione della Corte dei conti.

Si fa rilevare in detta relazione come il bilancio dello Stato, anche dopo la citata riforma, sia sempre rimasto un bilancio finanziario e non possa fornire automaticamente una classificazione completamente economica, delle entrate e delle spese, in quanto tra l'altro, non vengono considerate le entrate riguardanti i residui degli esercizi precedenti, nonché quelle riguardanti le gestioni fuori bilancio, che ancora abbondano a carico di quasi tutti i ministeri. Ciò accade, inoltre, perché le entrate tributarie ed extra tributarie non comprendono soltanto le competenze dell'esercizio ma anche quelle di anni finanziari precedenti, perché alcune spese correnti, come arretrati di retribuzione al personale in

servizio e in quiescenza, vengono considerate nella competenza finanziaria dell'esercizio a prescindere dal tempo in cui si realizzano effettivamente; perché altre spese correnti in realtà sono spese di investimento, e pertanto produttrici di utilità in più esercizi, come accade per le spese di acquisto di beni mobili, macchine, attrezzi, automezzi ecc.; perché non si tien conto, oltre agli ammortamenti, delle svalutazioni e rivalutazioni economiche e monetarie con conseguente adeguamento del conto patrimoniale.

Considerati questi ed altri elementi, come la presenza della categoria cui fanno capo le spese non attribuibili e il diverso modo di impostare il bilancio economico nazionale, è difficile realizzare la predetta corrispondenza e l'inserimento in esso del bilancio dello Stato.

Il giudizio complessivo che la Corte dei conti esprime sulla riforma Curti è comunque positivo soprattutto perché l'unicità della legge di bilancio consente una visione globale ed organica del bilancio statale, ma anche perché l'inserimento di ogni singola spesa in una determinata categoria, sezione e rubrica, determina una maggior omogeneizzazione delle singole spese e una aderenza più perfetta alla loro natura.

La legge con cui ogni anno il Parlamento approva il bilancio di previsione dello Stato consiste in una serie di norme che autorizzano il Governo a gestire l'entrata e la spesa, che rendono operanti ed integrano alcune norme della legge di contabilità generale dello Stato, che consentono l'erogazione di spese in base a norme sostanziali che fanno espresso rinvio alla legge di bilancio, che conferiscono l'autorizzazione di spendere e disporre i relativi stanziamenti senza riferimenti a precedenti leggi sostanziali, che autorizzano la copertura dei disavanzi delle varie amministrazioni autonome e del disavanzo del bilancio statale mediante anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti e mediante l'emissione di buoni poliennali del Tesoro.

Su dette norme della legge di bilancio e sulla loro applicazione la relazione della Corte dei conti fa alcune osservazioni.

Circa la gestione del bilancio si rileva che l'autorizzazione ad accertare le entrate è esercitata dal Governo anche per le quote di tributi devoluti alle Regioni o riscosse direttamente dalle medesime. A parte la perfetta legittimità della procedura, alla luce della legislazione vigente, si vuole forse far rilevare l'opportunità di una diversa normativa. Si rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 49 del-

la legge di contabilità generale dello Stato, l'autorizzazione alla spesa indicata in ogni stato di previsione si intende conferita al Ministro responsabile. Accade invece, in deroga a questo principio, che il Presidente del Consiglio o, per sua delega, i Ministri senza portafoglio, dispongano di fatto pagamenti su rubriche dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Non v'è dubbio che a tale riguardo occorra dare attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione circa la legge sull'ordinamento del Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa le norme integrative della legge di contabilità generale dello Stato si fa particolare riferimento al primo comma dell'articolo 41 della legge stessa, secondo il quale possono iscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, nonché per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge. Come anche nelle relazioni sui rendiconti degli anni precedenti la Corte mette in evidenza, specialmente sotto il profilo dell'articolo 81 della Costituzione, la mole cospicua delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale, dovuta ad un non sempre ragionevole errore nella previsione degli originari stanziamenti, e suggerisce di provvedere ad integrare gli stanziamenti relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e di restringere, mediante apposita norma legislativa, il contenuto e la portata del citato articolo 41, specialmente con l'escludere dalla facoltà ivi prevista le assegnazioni relative a stipendi e pensioni.

In seno alla V Commissione permanente della Camera si sono delineate al riguardo due posizioni: alcuni ritengono necessaria e urgente una modificazione legislativa dell'articolo 41, che restringa la portata delle facoltà da esso consentite con esclusione delle voci relative a stipendi e pensioni che potrebbero rientrare nel fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; altri invece, tenuto conto che, sulla scorta dei dati più recenti, si nota un miglioramento della situazione (le assegnazioni di 63,3 miliardi per il 1965 sono di gran lunga inferiori a quelle degli esercizi precedenti), sono del parere che convenga

mantenere la norma, facendo però in modo che vi sia sempre maggiore corrispondenza fra le previsioni e le reali necessità dei singoli stanziamenti.

Non v'è dubbio che varie difficoltà di carattere tecnico impediscono che si realizzi una coincidenza perfetta fra le previsioni di spesa e le esigenze reali delle singole Amministrazioni: vi sono numerosi elementi di variabilità nelle voci per le quali l'articolo 41 autorizza le relative assegnazioni, come aumenti periodici di stipendio, le promozioni, l'assunzione di personale per concorso, le variazioni delle quote complementari di famiglia, le vincite al lotto, l'andamento delle esportazioni e le conseguenti variazioni nei rimborsi IGE, ecc., ma pare anche vero che, salvo fatti imprevedibili ed eccezionali, si può fare in modo che dette assegnazioni siano contenute entro limiti ragionevoli.

Nel formulare le sue osservazioni al riguardo la Corte dei conti è mossa dalla preoccupazione che, consentendo la norma l'integrazione di stanziamenti di spesa senza l'intervento del legislatore, essa si presti sia ad esporre nel bilancio di previsione un disavanzo inferiore a quello effettivo, mediante una artificiosa contrazione delle spese correnti, sia ad eludere la piena ed integrale applicazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

A tali osservazioni cercherò di rispondere nell'ordine: circa la preoccupazione che le rilevanti assegnazioni disposte in base all'articolo 41 determinino l'iscrizione nel bilancio di previsione di un disavanzo inferiore a quello effettivo, alla luce dei dati qui esposti, essa appare non fondata fino all'anno 1963-64, con la sola eccezione dell'esercizio finanziario 1962-1963, nel quale del resto la differenza fu di soli 44 miliardi, il disavanzo effettivo fu sem-

pre inferiore alle previsioni iniziali. Se ci vogliamo poi riferire all'esercizio 1965 la differenza fra i 656,6 miliardi del disavanzo previsto inizialmente e i 739,6 miliardi del disavanzo accertato, è pari a 83 miliardi, contro l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 41, primo comma, che è di 63,3 miliardi.

Non sembra del pari fondata, a parere del relatore, la preoccupazione che dette assegnazioni si prestino ad eludere sostanzialmente la piena ed integrale applicazione delle norme contenute nel quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

A tale riguardo sembra doversi condividere quanto esposto nella relazione Paratore-Petrilli sull'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione che dice testualmente: « Quanto alle categorie di spese contemplate nei primi due commi dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato, è ben vero che per esse non risultano istituiti appositi fondi di riserva ma, ad escluderle dalla disciplina dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, soccorre, oltre al già fatto rilievo che la loro erogazione è prevista dalla legge di approvazione del bilancio e non da altra legge successiva, la considerazione che si tratta di spese necessarie, sottratte ad ogni discrezionale determinazione del Governo, in quanto attingono il loro titolo giustificativo in principi di diritto comune o in apposite e precedenti norme di legge quando non si risolvono, come può anche verificarsi, in semplice restituzione di somme indebitamente percepite, o percepite per conto di terzi, o devolute ad Enti diversi dallo Stato, o ricevute in deposito, somme tutte già iscritte nei capitoli dell'entrata e che, se non seguite da « uscita » resterebbero sostanzialmente come una entrata *sine causa* ».

Assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41, 1° e 2° comma, della legge di contabilità generale dello Stato.
(milioni di lire)

	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	2° Semest. 1964	1965
1° Comma. . . .	64.740	67.064	136.440	176.505	98.128	149.853	244.144	35.917 — 2	63.309 — 4,3
2° Comma. . . .	11.980	11.039	14.082	20.715	30.587	42.983	40.913	18.410 — 3	19.497
TOTALE	76.720	78.103	150.522	197.220	128.715	192.836	285.057	54.327	82.806

Se poi si tien conto che, dei 63,3 miliardi di assegnazioni in base al primo comma dell'articolo 41, soltanto 18 miliardi riguardano stipendi od altri assegni al personale, un importo cioè inferiore all'1 per cento delle spese complessive per il personale dello Stato in attività di servizio, non si può non concludere che l'uso fatto dall'esecutivo di tale possibilità è stato cauto e discreto. Se tale posizione dovesse, anche per il futuro, essere mantenuta non ci sarebbe più motivo di richiedere la modifica dell'articolo 41 nel senso dianzi indicato.

In merito ad un'altra categoria di provvedimenti, che autorizzano l'erogazione di spese in relazione a norme sostanziali che fanno espressamente rinvio alla legge di bilancio, la Corte dei conti riporta l'indirizzo della Corte costituzionale che afferma: « L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni nel bilancio, che non producono, né possono produrre, alcun effetto di per sé, ove non trovino corrispondenza nella legge sostanziale ». (Sentenze n. 16 e n. 32, rispettivamente del 23 novembre 1961 e del 9 giugno 1961).

Altre osservazioni riguardo le norme della legge di bilancio che autorizzano erogazioni di spesa e conseguenti stanziamenti senza connessione con precedenti norme sostanziali. Dopo aver richiamato l'indirizzo della Corte costituzionale circa la inidoneità delle iscrizioni in bilancio che non siano sorrette da precedenti norme sostanziali, afferma che esso non sembra applicabile alle spese autorizzate nell'esercizio dal momento che parecchi degli stanziamenti di cui trattasi, anche se non sorretti da precedenti norme sostanziali, trovano tuttavia legittimazione nelle norme concernenti i fini istituzionali delle varie amministrazioni statali.

Altre osservazioni concernono le norme per la copertura del *deficit* delle aziende autonome, in particolare per le Amministrazioni dei monopoli di Stato, delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi. Si fa innanzi tutto rilevare come detto *deficit* vada crescendo in maniera preoccupante. Si afferma che il far fronte allo stesso mediante mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti non è norma di sana economia. Delto sistema di copertura, infatti, dovrebbe essere invocato soltanto in presenza di disavanzi determinati da cause eccezionali e contingenti, in mancanza di che l'onere per gli ammortamenti è destinato ad appesantire sempre di più i bilanci degli

esercizi futuri, con conseguente necessità di interventi straordinari della finanza statale. Inoltre con tale sistema il *deficit* complessivo dello Stato viene ad apparire inferiore a quello reale.

Infatti, tenuto conto dei *deficit* delle amministrazioni autonome, in particolare di quello delle ferrovie, che è passato da 91 miliardi di preventivo a 155 miliardi di consuntivo, di quello delle Poste che si è ridotto da 91 miliardi a 57 miliardi, di quello dei Monopoli che è rimasto stazionario, il *deficit* reale non è più di 739 miliardi ma diventa di 983 miliardi, il che rappresenta una differenza considerevole.

Tali osservazioni della Corte dei conti non attengono certo al mancato rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato o di altre norme legislative o costituzionali, ma riflettono la politica economica e finanziaria seguita dal Governo.

È tuttavia da riconoscere l'opportunità di un sistema che riconduca gradualmente entro l'ambito del bilancio dello Stato tutte le partite a carico dello Stato, come si è iniziato a fare, per volontà del Governo, con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

Altre osservazioni della Corte dei conti riguardano le variazioni che il bilancio subisce nel corso dell'esercizio dopo la iniziale approvazione parlamentare. Anche per il 1965 si è verificato l'inconveniente di variazioni disposte ad esercizio concluso, l'ultima delle quali approvata il 26 maggio 1966 a cinque mesi dalla scadenza dell'esercizio.

Nel richiamare l'attenzione del Parlamento sugli inconvenienti che tale prassi comporta la Corte soggiunge che, in vista di eliminare qualsiasi causa che impedisca l'osservanza scrupolosa dei termini di parificazione e presentazione del rendiconto generale alle Camere, non potrà in avvenire esimersi dall'esaminare, in sede competente, il problema sotto il profilo della « operatività » di variazioni approvate dopo la chiusura dell'esercizio.

Non vi è alcun dubbio circa la fondatezza del rilievo formulato dalla Corte dei conti come circa l'opportunità di ovviare all'inconveniente lamentato. Sarà pertanto necessario che il Governo si adoperi per una sempre più tempestiva elaborazione delle note di variazione e che, da parte sua, il Parlamento collabori per una rapida definizione legislativa delle stesse.

È però da tener presente che un meccanismo perfetto non sembra possibile, in quanto le note di variazione, se possono essere fa-

cilmente attendibili per la spesa, una volta operata la scelta fra diverse necessità di utilizzazione, lo devono essere anche per l'entrata e, a tale riguardo, occorre ricordare che, solo conoscendo i dati delle riscossioni almeno fino a settembre, si può essere in condizione di prevedere un incremento che non si discosti molto da quello che si andrà poi effettivamente realizzando.

Potrebbe essere suggerito il sistema di presentare più note di variazione nel corso dell'anno, dimodoché l'ultima di esse non si riferisca a cifre di rilevante entità, come invece accade, con un sola e sostanziale variazione ma, a prescindere dal fatto che anche tale sistema presenta inconvenienti, tra cui quello della difficoltà di operare scelte secondo criteri di priorità fra le numerosissime proposte avanzate dalle singole Amministrazioni, non bisogna dimenticare che, al fine di modificare una prassi seguita nel passato, quando si presentavano ed approvavano anche più di venti note di variazione, il Senato della Repubblica, con voto del 18 dicembre 1952 invitava il Governo non solo a presentare tempestivamente i provvedimenti in questione ma altresì a limitarne al massimo il numero.

È pertanto alla volontà politica concorde del Parlamento e del Governo di adoperarsi per ovviare alla carenza lamentata e la cui fondatezza è obiettivamente riconosciuta e manifesta, che bisognerà affidare la soluzione del problema.

Circa i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste è da osservare che i relativi provvedimenti, emanati nel pieno rispetto dall'articolo 136 del regolamento di contabilità, sono stati tutti registrati dalla Corte dei conti, che ne ha pertanto riscontrato la legittimità. Essi hanno avuto per oggetto spese di carattere contingente e non ripetibili per successivi esercizi finanziari.

La Corte dei conti, sempre nel settore delle variazioni di bilancio, segnala come, con una certa frequenza, molti provvedimenti legislativi abbiano recato o rechino deroghe agli stessi limiti entro cui opera la legge 27 febbraio 1955, n. 64, la quale pur manifesta delle conseguenze sui risultati di ciascun rendiconto, con l'indicare a copertura di nuove o maggiori spese disponibilità verificatesi in esercizi anteriori a quello che precede l'esercizio in cui vengono a perfezionarsi, introducendo un ulteriore elemento di incertezza, oltre a quello determinato dalla legge citata.

Il rilievo della Corte è rivolto pertanto al legislatore in quanto le deroghe alla legge del 1955, n. 64, dovute in genere alla ritardata ap-

provazione dei provvedimenti di spesa, sono state introdotte con leggi.

Per quanto riguarda gli oneri a carico di esercizi successivi, in riferimento alla nota sentenza n. 1 del 10 gennaio 1966 della Corte costituzionale, è da osservare che il problema è della massima attualità mentre il Parlamento si accinge ad approvare il programma quinquennale di sviluppo economico.

Che la sentenza ricordata ponga ora dubbi sulla legittimità costituzionale di numerose leggi strutturate in modo identico od analogo a quello della legge esaminata con la sentenza stessa, afferma la Corte dei conti, sarebbe vano dissimularsi. È da osservare che l'invito a por mano al problema è stato accolto con la nomina dell'apposita commissione, che dovrebbe però affrettare i suoi lavori. È stata d'altra parte adombrata anche la possibilità della elaborazione di un bilancio pluriennale entro il quale, tenuto conto delle previsioni nell'arco di tempo considerato delle entrate e delle spese a carattere continuativo, potrebbero trovar legittima collocazione anche i provvedimenti recanti oneri a carico di più esercizi.

Non si può al riguardo dimenticare infine il preciso impegno assunto dal Ministro del bilancio, nell'esposizione fatta alla Camera dei deputati il 6 ottobre 1966, durante l'introduzione della discussione sul bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967, di provvedere a superare la denunciata carenza, mediante un provvedimento legislativo di riforma della legge di bilancio.

Per concludere l'esame delle osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti circa la legge di approvazione del bilancio resta da ricordare quella riguardante la copertura del disavanzo. È questa un'osservazione che attiene più che a questioni di conformità della gestione nei confronti della legge, a problemi di politica finanziaria e monetaria. L'articolo 117 della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1965, analogamente a quanto accaduto nei precedenti esercizi, autorizzava il Ministro del tesoro ad emettere, nel corso dell'anno 1965, buoni poliennali a scadenza non superiore a nove anni per un ammontare netto non superiore al disavanzo finanziario dell'esercizio, a copertura del disavanzo stesso. Il Ministro del tesoro non si avvale di tale facoltà, ma ha provveduto soltanto al rimborso dei buoni scadenti il 1° aprile 1965 per un importo di 194 miliardi. Ciò è stato possibile per il più rapido ritmo di realizzazione delle entrate rispetto alle spese.

Del resto l'emissione di buoni poliennali del tesoro a copertura del disavanzo dell'eser-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cizio finanziario avrebbe determinato: una disponibilità immediata di cassa, cui avrebbe fatto seguito l'immediato maturarsi degli interessi passivi e una concorrenza della mano pubblica sul mercato dei capitali con riflessi negativi sull'andamento delle attività produttive, che stavano lentamente superando il rallentamento congiunturale.

Nella parte seconda della relazione in esame si trattano gli aspetti finanziari e patrimo-

niali della gestione: viene proposto anzitutto un confronto globale fra le previsioni iniziali di bilancio, quelle definitive — che tengono conto delle variazioni intervenute successivamente alla approvazione della legge di bilancio — e gli accertamenti ed impegni.

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1965 erano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata	L.	6.691.312.016.250
Spesa	»	7.347.904.607.518
Con un disavanzo finanziario di . . .		L. 656.592.591.268

Alle suddette previsioni sono state recate variazioni in aumento per L. 852.784.464.392 nell'entrata e per lire 1.236.445.172.923 nella spesa. Onde, alla chiusura dell'esercizio, le previsioni risultarono fissate, in via definitiva, nel modo seguente:

Entrata	»	7.544.096.480.642
Spesa	»	8.584.349.780.441
Con un disavanzo finanziario di . . .		L. 1.040.253.299.799

Accertamenti ed impegni.

A chiusura d'esercizio si sono avuti i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	7.724.189.574.019
Spese impegnate	»	8.463.789.362.779
Disavanzo finanziario . . .		L. 739.599.788.760

Confronto globale tra previsioni definitive ed accertamenti e impegni.

Entrate accertate	L.	7.724.189.574.019
Entrate previste	»	7.544.096.480.642
Maggiori entrate . . .		L. 180.093.093.377
Spese impegnate	L.	8.463.789.362.779
Spese previste	»	8.584.349.780.441
Minori spese . . .		L. 120.560.417.662
Disavanzo accertato	L.	739.599.788.760
Disavanzo previsto	»	1.040.253.299.799
Differenza . . .		L. 300.653.511.039

Incassi e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quello della spesa, durante l'esercizio 1965 si sono avuti:

Incassi:

In conto competenza per	L.	6.830.537.717.833
In conto residui per	»	568.939.543.615
Con un totale di	L.	7.399.477.261.448

Pagamenti:

In conto competenza per	L.	6.525.204.147.826
In conto residui per	»	1.519.039.373.201
Con un totale di	L.	8.044.243.521.027

Pertanto le operazioni di cassa hanno comportato una eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 644.766.259.579

Nella previsione iniziale contenuta nella legge di approvazione del bilancio il disavanzo finanziario fra i 6.691,3 miliardi dell'entrata e i 7.347,9 miliardi della spesa era di 656,6 miliardi. Tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute successivamente e che hanno portato le entrate a 7.544 miliardi e le spese a 8.584,3 miliardi, il disavanzo è salito a 1.040,3 miliardi. L'incremento del *deficit* iniziale raggiunge quindi il notevole importo di 383,7 miliardi ed è dovuto essenzialmente alle iscrizioni in bilancio disposte in virtù dell'articolo 41 della legge di contabilità generale dello Stato, nonché agli effetti dell'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente la utilizzazione delle disponibilità di esercizi scaduti per il finanziamento di one-

ri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Secondo la Corte dei conti viene sostanzialmente eluso il precetto costituzionale del IV comma dell'articolo 81.

Ho già risposto all'obiezione trattando della legge di approvazione del bilancio e, più in particolare, delle norme integrative della legge di contabilità generale.

Contro il disavanzo finanziario di miliardi 1.040,3 della previsione definitiva sta il disavanzo finanziario accertato di 739,6 miliardi. Tra le due entità vi è una differenza di miliardi 300,6, con una contrazione pari al 29 per cento ed un incremento percentuale dell'11,22 fra il disavanzo finanziario accertato a consuntivo e le previsioni iniziali.

	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	2° sem. 1964	1965
	(milioni di lire)							
Disavanzo previsto iniziale	237.690,4	352.596 -	573.075,5	735.224,2	653.315,4	805.595,4	266.779,4	656.592,6
Disavanzo previsto definitivo	365.282,8	362.256,8	719.657,5	843.969,2	1.242.522,5	1.060.300,4	559.591,8	1.040.253,3
Disavanzo effettivo	222.650,9	11.971,5	377.323,3	422.982,6	697.458,4	348.735,4	352.101,1	739.599,8
Differenza fra il disavanzo effettivo e le previsioni finali	142.631,9	350.285,3	342.334,2	420.986,6	545.064,1	711.565 -	207.490,7	300.653,5

Se si esaminano i dati riportati dalla unita tabella in cui sono confrontati, per gli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1965, i disavanzi della previsione iniziale, quella della previsione definitiva e il disavanzo finanziario accertato,

si nota che la previsione definitiva si discosta molto di più dal disavanzo accertato di quanto non sia per il disavanzo previsto inizialmente; mentre dovrebbe essere più attendibile, e, pertanto più vicino all'accertamento la

previsione definitiva che, negli anni indicati, è intervenuta oltre un anno dopo quella iniziale.

Come si può spiegare questo andamento anomalo?

Bisogna tener presente che le variazioni di bilancio, che incidono con segno diverso anche sul disavanzo finanziario, introducono nella spesa impegni derivanti da provvedimenti legislativi che recano oneri finanziari coperti col gettito di intervenuti provvedimenti fiscali e che tale gettito non è compreso nelle variazioni dell'entrata in quanto che la Corte dei conti per poter registrare decreti con cui il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, in relazione alle leggi approvate, le corrispondenti variazioni di bilancio vuole la dimostrazione della effettiva possibilità di realizzazione delle entrate disposte a copertura delle spese, il che si può ottenere solo attraverso gli accertamenti.

A determinare i 383,6 miliardi di maggiore disavanzo tra la previsione iniziale e quella definitiva hanno concorso, con segno opposto, 63,3 miliardi di assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41, primo comma della legge di contabilità generale dello Stato; 312,1 miliardi di spese coperte col provento di inasprimenti fiscali; 162,4 miliardi per effetto della legge n. 64 del 1955; 16,2 miliardi di assegnazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 41; 1,4 miliardi a regolazione di conti sospesi di tesoreria e 90 miliardi di proventi di buoni novennali del Tesoro.

Nella tabella ricordata si nota altresì, oltre al dato costante del maggiore spostamento della previsione finale rispetto al disavanzo accertato, un andamento diverso da un anno all'altro e che trova, oltre alle giustificazioni di provvedimenti particolari che recano variazioni nell'entrata e nella spesa, anche le assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale e i risultati della applicazione della ricordata legge n. 64 del 1955.

Nel capitolo della relazione che tratta della gestione delle spese, premesso che la facoltà conferita a ciascun Ministro a gestire la spesa è condizionata alla contemporanea esistenza di una norma sostanziale, che costituisce il fondamento giuridico della spesa, e di uno stanziamento in bilancio che consente l'attuazione concreta della norma sostanziale, la Corte dei conti afferma che la disciplina giuridica della gestione delle spese varia a seconda la natura e il sistema di movimento della

mandato diretto, che rappresenta la forma normale di erogazione delle spese offre l'indubbia garanzia del controllo preventivo ma non risponde talora alle esigenze della tempestività di alcuni pagamenti. Il sistema di pagamento con ordinativi su ordini di accreditamento risponde alla esigenza di una spesa sollecita, fatta dai funzionari secondo norme di legge. Si fa rilevare che esiste uno sfasamento fra la presentazione del rendiconto generale e il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati, in quanto, come è accaduto per il 1965, quasi nessun rendiconto risultava effettivamente pervenuto alla Corte dei conti per il necessario controllo. La osservazione ha un indubbio fondamento e valore anche se non si può non tener conto delle varie e lunghe procedure cui è soggetto il rendiconto prima che esso pervenga al controllo della Corte. Non basta infatti che il rendiconto sia compilato, a chiusura d'esercizio, dal funzionario delegato; occorre altresì che esso subisca un primo controllo amministrativo nell'ambito del Ministero cui appartiene il funzionario; è necessario successivamente il controllo della Ragioneria generale dello Stato e finalmente la trasmissione alla Corte dei conti.

Tenuto conto del rilevante numero dei rendiconti e del fatto che molti di essi vengono effettuati nelle sedi periferiche dell'Amministrazione statale, si può, in parte, giustificare il ritardo. Non vi è dubbio, però, che è necessario provvedere ad uno snellimento delle relative procedure, alla semplificazione nella trasmissione dei rendiconti contabili in modo da porre la Corte dei conti in grado di effettuare, entro il termine stabilito, il prescritto esame; occorre, altresì, prevedere il ricorso alle sanzioni disciplinari stabilite nel caso di ritardata presentazione, nonché la eventuale compilazione di ufficio dei rendiconti stessi.

La recente introduzione nelle contabilità dell'Amministrazione dello Stato di moderni sistemi di rilievi e elaborazioni meccanografiche ed elettroniche, consentirà senz'altro un miglioramento della gestione e del controllo.

Una approfondita discussione è avvenuta in seno alla V Commissione permanente della Camera circa la questione dei residui, discussione che, del resto, si va ripetendo ogni anno durante l'esame dei bilanci. Come ho già avuto modo di ricordare, la legge 1° marzo 1964, n. 62, ha introdotto sostanziali modifiche circa la disciplina dei residui. Infatti, i residui della spesa in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

L'ammontare globale dei residui di spesa al 31 dicembre 1965 raggiungeva la cifra con-

siderevole di 3.771 miliardi, pari cioè al 44,5 per cento dell'ammontare della spesa che, per lo stesso esercizio è stata di circa 8.464 miliardi di lire.

Residui dell'esercizio 1° luglio - 31 dicembre 1964 e precedenti.

Al 1° gennaio 1965 le consistenze complessive dei residui degli esercizi precedenti erano le seguenti:

Residui attivi	L. 1.331.206.198.583
Residui passivi	» 3.415.236.453.462
Ecceденza dei residui passivi su quelli attivi . . .	L. 2.084.030.254.879

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in parola presentava alla chiusura dell'esercizio 1965, in conseguenza dei riaccertamenti effettuati, i seguenti risultati:

Residui attivi (al lordo dei versamenti)	L. 1.368.140.308.869
Residui passivi (al lordo dei pagamenti)	» 3.351.376.561.572
Ecceденza dei residui passivi su quelli attivi . . .	L. 1.983.236.252.703

Residui al 31 dicembre 1965.

Alla chiusura dell'esercizio 1965, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi dell'esercizio 1965:

Somme rimaste da riscuotere	L. 620.121.183.151
Somme rimaste da versare	» 273.530.673.035

	L. 893.651.856.186

Degli esercizi precedenti:

Somme rimaste da riscuotere	L. 469.906.047.389
Somme rimaste da versare	» 329.294.717.865

	» 799.200.765.254

	L. 1.692.852.621.440

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1965	L. 1.938.585.214.953
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	L. 1.832.337.188.371

	» 3.770.922.403.324

Ecceденza dei residui passivi su quelli attivi . . .	L. 2.078.069.781.884

Dei 3.771 miliardi di residui di spesa, al 31 dicembre 1965, 1.939 miliardi rappresentavano somme rimaste da pagare in conto dello esercizio 1965 e 1.832 miliardi in conto degli esercizi precedenti.

Contro tali esposizioni di residui di spesa erano residui attivi per circa 1.693 miliardi,

dei quali 894 riferibili all'esercizio 1965 e 799 agli esercizi precedenti. Dei 3.371 miliardi complessivi di residui di spesa, quelli in conto capitale ammontavano a circa 1.010 miliardi di lire.

Ho già avuto modo di ricordare, nella relazione al bilancio di previsione dello Stato

1967, le cause che determinano i rilevanti fenomeni: la lentezza nelle procedure di spesa, il ritardo con cui vengono presentate ed approvate dal Parlamento le note di variazione di bilancio, i ritardi tra le erogazioni di alcune spese e la relativa iscrizione contabile e, infine, la mancata tempestività di trascrizione contabile per voci di spesa che trovano l'equivalente nell'entrata, come accade per la regolazione di certi tributi riscossi direttamente dalle Regioni siciliana e sarda.

Le quote più considerevoli dei residui di spesa competono al Ministero dei lavori pubblici per 982,3 miliardi, del tesoro per 931,3 miliardi, dell'agricoltura e foreste per 679,2 miliardi, della difesa per 348,3 miliardi; il che sta a significare che la causa principale del fenomeno è dovuta alle complicazioni e ai ritardi nelle procedure. Molti provvedimenti legislativi di spesa determinano l'iscrizione di somme nel bilancio di competenza dell'esercizio in cui vengono approvati, mentre la concreta erogazione della spesa prevista si ha con un ritardo di due, tre o più anni.

A conferma di quanto detto, basta esaminare i conti dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici. I provvedimenti di spesa per l'edilizia scolastica portano a residui una cifra complessiva di 85,6 miliardi; i contributi dello Stato per l'edilizia economica popolare, 89,2 miliardi; i contributi per opere igieniche circa 90 miliardi; i provvedimenti di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181, recante contributi dello Stato a province e comuni per la sistemazione della viabilità minore, portano a residui 17,2 miliardi; contributi per la viabilità previsti dalla legge n. 589 del 1949, e n. 184 del 1953, 23,7 miliardi; i contributi per acquedotti ed impianti elettrici 29,6 miliardi; le spese particolari per la città di Roma, 15,6 miliardi; per Napoli, 12,7 miliardi, ed infine un residuo rilevantissimo è quello che si riferisce alle due leggi n. 126 del 1958 e n. 181 del 1962, sui contributi nella classificazione e sistemazione di strade provinciali per un importo di 151,8 miliardi. A quest'ultimo riguardo occorre dire che siamo già al penultimo anno di operatività delle due ultime leggi citate e che vi sono alcune province che hanno appena iniziato la progettazione delle opere relative. Sarebbe opportuno che, nei casi di inadempienza o di eccessivo ritardo nell'inizio dei lavori, una norma legislativa stabilisse o l'esecuzione di ufficio degli stessi, nei casi di particolare necessità, oppure la decadenza del contributo statale.

Anche per le aziende autonome il fenomeno dei residui riveste cospicua dimensione. È in testa l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con un totale di residui attivi, al 31 dicembre 1965, di 448,4 miliardi e di 462 miliardi di residui passivi; seguono l'Azienda nazionale autonoma delle strade con 185,4 miliardi di residui attivi e 324 di residui passivi; l'Amministrazione delle poste e telegrafi con 206 miliardi di residui attivi e 177,8 miliardi di residui passivi; l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con 63,3 miliardi di residui attivi e 142 miliardi di residui passivi; l'Amministrazione dei Monopoli di Stato con 36,5 miliardi di residui attivi e 20,9 miliardi di residui passivi.

Circa la gestione delle aziende autonome è da ricordare che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha chiuso l'esercizio 1965 con un disavanzo finanziario di 31,2 miliardi, coperto da anticipazioni di pari importo effettuate da parte della Cassa depositi e prestiti. L'Amministrazione delle poste e telegrafi ha registrato un disavanzo complessivo di 62,3 miliardi, coperto da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. Per l'Azienda di Stato dei servizi telefonici si è verificato, invece, un avanzo di gestione di 24,2 miliardi che, in applicazione della legge sulla contabilità dello Stato, è stato trasferito al bilancio dell'Azienda autonoma dello Stato poste e telegrafi, al capitolo 221 dell'entrata. Per quanto riguarda l'Azienda nazionale autonoma delle strade, essa ha fruito, durante l'esercizio finanziario 1965, di contributi a carico dello Stato per un importo complessivo di 182,7 miliardi di cui 52,8 miliardi di parte corrente e 129,9 in conto capitale.

I prestiti affluiti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono stati di 337,5 miliardi, di cui 155 miliardi di anticipazione della Cassa depositi e prestiti per la copertura del disavanzo di gestione e 102,5 miliardi per il finanziamento di investimenti; il che significa che il 57 per cento delle entrate complessive è costituito da dette somme. L'Amministrazione ferroviaria ha introitato 58,9 miliardi per oneri extra-aziendali, a titolo di rimborso dei minori introiti per trasporti gratuiti e del disavanzo delle linee di scarso traffico tenute in esercizio per motivi di interesse generale o sociale.

I risultati complessivi della gestione 1965 delle Amministrazioni ed Aziende autonome si possono, nel loro complesso, così riepilogare:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— Risultati complessivi della gestione di competenza dell'esercizio 1965.

Le previsioni definitive dell'entrata e della spesa per la competenza dell'esercizio finanziario 1965 erano stabilite, per le Amministrazioni ed Aziende autonome considerate nel loro complesso, negli importi sottoindicati:

<i>Entrate e spese correnti:</i>	
Entrate	L. 929.077.771.447
Spese	» 1.415.663.707.794
	Disavanzo . . . L. 486.585.936.347
<i>Entrate e spese in conto capitale:</i>	
Entrate	L. 1.663.281.747.334
Spese	» 1.420.294.931.267
	Avanzo . . . » 242.986.816.067
	Disavanzo complessivo . . . L. 243.599.120.280

Alla chiusura dell'esercizio si ebbero i seguenti risultati:

<i>Entrate e spese correnti:</i>	
Entrate	L. 940.329.382.862
Spese	» 1.386.961.776.494
	Disavanzo . . . L. 446.632.393.632
<i>Entrate e spese in conto capitale:</i>	
Entrate	L. 1.636.722.753.206
Spese	» 1.403.561.473.506
	Avanzo . . . » 233.161.279.700
	Disavanzo complessivo . . . L. 213.471.113.932

che, confrontato con quello previsto in » 243.599.120.280
 mette in evidenza un miglioramento di L. 30.128.006.348

Tale miglioramento risulta costituito:

a) <i>nelle spese:</i>	
Da economie nelle spese correnti	L. 28.701.931.300
Da economie nelle spese in conto capitale	» 16.733.457.761
	L. 45.435.389.061
b) <i>nelle entrate:</i>	
Da maggiori entrate correnti	» 11.251.611.415
Da minori entrate in conto capitale	» 26.558.994.128
	» 15.307.382.713
	Come sopra . . . L. 30.128.006.348

Nella parte terza della relazione vengono svolte alcune considerazioni sull'attività delle singole amministrazioni. Premesso che le varie Commissioni permanenti hanno compiuto l'esame delle gestioni dei dicasteri di competenza, esprimendo dei pareri che si possono leggere in allegato alla presente relazione, non rimane al Relatore che il compito di riferire sulle osservazioni di carattere più generale che toccano le varie Amministrazioni.

Un primo ordine di rilievi si riferisce alle gestioni fuori bilancio, che riguardano in particolare il Ministero della pubblica istruzione

per il settore delle antichità e belle arti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In proposito occorre tenere presente che già nelle due precedenti legislature vi era stata in materia una iniziativa legislativa da parte del Governo, iniziativa che verrà ripresa e, dopo necessarie rielaborazioni della materia, ripresentata al Parlamento.

Un secondo rilievo riguarda i comandi del personale statale presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza e lo utilizzo di persone estranee all'Amministrazione. E da rilevare al riguardo che negli ultimi due

anni la disciplina dei comandi ha subito notevole restrizione, anche se ulteriori miglioramenti della situazione siano consigliabili. Circa l'utilizzazione di persone estranee alla Amministrazione è noto che l'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che regola la materia, stabilisce che vengano utilizzati innanzitutto i professori universitari e, in secondo luogo, i membri di organi consultivi. In realtà accade spesso che si faccia ricorso ad elementi la cui competenza è riconosciuta soltanto dall'Amministrazione.

Un terzo ordine di rilievi riguarda il sistema di aggiudicazione di opere pubbliche. Tenendo conto che il sistema dell'asta pubblica è praticamente accantonato anche in considerazione della necessità di snellimento delle procedure, pare consigliabile il ricorso alla licitazione privata che può offrire le stesse garanzie. In molti casi però si ricorre alla trattativa privata che dovrebbe essere limitata a casi che comportino spese modeste o per opere di particolare urgenza, ovvero di speciale natura. Vi è, infine, il sistema dei lavori in economia nei confronti del quale non mancano i rilievi da parte della Corte dei conti.

Mi pare necessario provvedere ad una modifica legislativa di tutta la materia, tenendo conto dell'evoluzione dei tempi e dei mutati sistemi di lavorazione.

Altre osservazioni riguardano la situazione del personale dello Stato e, in particolare, l'avventiziato, i concorsi per il personale generico in cui si riscontra un notevole numero di partecipanti come anche per i concorsi per impiegati di ordine e di concetto; mentre, all'opposto, si registra il fenomeno contrario nel caso di concorsi per personale direttivo e, particolarmente, qualificato, come accade, per esempio, nei concorsi per ingegnere.

Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione che, nonostante lo sforzo compiuto, non ha potuto scendere in profondità e nel dettaglio di singoli problemi particolari, mi pare opportuno, come del resto si è detto durante la discussione in seno alla V Commissione permanente, proporre che tutti i problemi riguardanti la legge del bilancio, la contabilità dello Stato, la gestione del bilancio, i controlli, debbano formare oggetto di un esame serio, responsabile e attento, da effettuarsi in seno alla Commissione stessa, che dovrebbe invitare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dell'Amministrazione di controllo, e concludersi con concrete proposte di riforme legislative e amministrative.

L'approfondito esame svolto in seno alla V Commissione ha servito, come servirà indubbiamente il dibattito in Assemblea, a localizzare i problemi principali e ad individuarne alcune soluzioni.

Tali problemi riguardano essenzialmente: l'adeguamento delle leggi di bilancio e di contabilità alle leggi della programmazione; l'avvio all'unità del bilancio statale, che deve comprendere anche le gestioni fuori bilancio e quelle di enti e amministrazioni che fanno capo allo Stato; il problema degli impegni pluriennali di spesa; la disciplina delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale; la tempestiva presentazione ed approvazione delle variazioni di bilancio; una più efficiente e moderna gestione del patrimonio; lo snellimento delle procedure amministrative; la gestione dei residui; la revisione del sistema dei rendiconti dei funzionari delegati e degli ordini di accreditamento. E ancora: la riforma delle procedure di assegnazione di opere pubbliche; le varie questioni del personale; l'attuazione del disposto costituzionale circa i poteri e le attribuzioni della Presidenza del Consiglio; una migliore regolamentazione dei rapporti tra amministrazione attiva e amministrazione di controllo; problemi che, pur esulando dai compiti della Commissione bilancio, hanno riflessi sulla gestione dell'entrata e della spesa.

È forse prematuro affermare che gran parte delle deficienze lamentate si potrebbero risolvere con l'abbandono del bilancio di competenza e l'adozione del bilancio di cassa, almeno per quanto riguarda le spese in conto capitale. Non vi è dubbio però che il metodo stesso della gestione, condotta col criterio della contabilità finanziaria, è inidoneo a configurare la dinamica moderna di uno Stato che sta avviandosi verso la programmazione economica.

Onorevoli colleghi, ritengo che la disponibilità ad un esame sereno ed approfondito di tutta la complessa problematica inerente la gestione del bilancio e l'apporto responsabile nella ricerca delle soluzioni più idonee a perfezionare il sistema costituiscano il modo migliore con cui ogni parte politica vorrà partecipare alla necessaria azione di riordinamento di metodi e procedure, di cui è stata rilevata la carenza.

Nell'auspicio che in questa azione si trovino concordi Parlamento e Governo, il Relatore raccomanda all'approvazione dell'Assemblea il disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1965.

FABRI FRANCESCO, *Relatore*.

ALLEGATO

PARERI DELLE COMMISSIONI AFFARI INTERNI, DIFESA,
LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, AGRICOLTURA E SANITÀ

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Relatori: GAGLIARDI e SERVADEI

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1965, approvato con legge 27 febbraio 1965, n. 49, recava spese per complessive lire 317.723.746.992, di cui lire 331.166.577.009 per la parte corrente, lire 15.338.979.355 per il conto capitale e lire 1.218.190.628 per il rimborso di prestiti.

Nel corso dell'esercizio, alle predette previsioni, sono state apportate variazioni comportanti un aumento netto di lire 49 miliardi 913.024.168, così costituito:

Spese correnti	+	L.	49.763.024.168
Spese in conto capitale	+	»	150.000.000
Rimborso di prestiti			—
Totale	+	L.	49.913.024.168

Le previsioni definitive sono, quindi, risultate in lire 397.636.771.160, di cui lire 380 miliardi 929.601.177 per la parte corrente, lire 15.488.979.355 per il conto capitale e lire 1 miliardo 218.190.628 per il rimborso di prestiti.

Il totale delle variazioni, per lire 49 miliardi 913.024.168, risulta così ripartito:

lire 46.947.588.068 in rapporto a leggi e decreti speciali;

lire 470.426.100 derivanti da prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

lire 2.495.000.000 derivanti da prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Tali variazioni risultano così suddivise tra i vari servizi del Ministero:

Servizi generali	+	L.	12.512.815.559
Amministrazione civile	+	»	8.922.465.000
Affari di culto	+	»	178.000
Pubblica sicurezza	+	»	22.113.001.500
Servizi antincendi	+	»	1.629.737.509
Archivi di Stato	+	»	180.050.600
Assistenza pubblica	+	»	4.451.152.000
Aiuti internazionali	+	»	103.624.000
L.			49.913.024.168

Circa le risultanze della gestione, la nota preliminare, allegata al consuntivo, mette in evidenza quanto segue:

— a fronte di complessivi stanziamenti di lire 397.636.771.160, si sono verificati accertamenti per lire 393.218.897.899, con l'economia di lire 4.417.873.161.

Del complessivo importo di lire 393 miliardi 218.897.899 accertato sul conto della competenza sono state pagate lire 335 miliardi 805.130.721, per cui sono rimaste da pagare lire 57.413.767.178.

Per quanto concerne il conto dei residui al 1° gennaio 1965 esso presentava una consistenza di lire 71.218.894.832. Per effetto di migliori accertamenti nel corso dell'esercizio sono state apportate riduzioni per complessive lire 5.969.393.069. Del rimanente importo di lire 65.249.501.763, nel 1965 sono state pagate lire 48.823.257.306, per cui sono rimaste da pagare lire 16.426.244.457.

Pertanto, i residui al 31 dicembre 1965 si stabiliscono in lire 73.840.011.635 così costituiti:

Somme rimaste da pagare sul conto della competenza	L.	57.413.767.178
Somme rimaste da pagare sul conto dei residui	»	16.426.244.457
In complesso	L.	73.840.011.635

La Commissione ritiene giustificate le variazioni apportate al bilancio preventivo in quanto dettate da inderogabili esigenze e da successivi provvedimenti legislativi.

La Commissione rileva che la Corte dei conti nella sua relazione al Parlamento su detto consuntivo richiama la gravità della situazione della finanza locale ed invoca urgenti interventi atti a sanarla. Lo stesso ricorso all'indebitamento che ha assunto proporzioni veramente preoccupanti viene ritenuto non più sufficiente a sanare la falla aperta in detta finanza.

Quanto all'attuazione dell'ordinamento regionale, la Corte richiama l'inderogabile esigenza di mantenere strettamente legato il problema a quello dei comuni e delle province, sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello dell'organizzazione del nuovo ente. S'invita-

no inoltre i legislatori nel formulare l'ordinamento regionale a porre rimedio agli aspetti patologici denunciati dall'esperienza delle Regioni a statuto speciale.

Sotto il profilo contabile, la Corte richiama pure la esigenza di evitare pagamenti di spese non ancora autorizzati mediante il prelievo di fondi accreditati alle contabilità speciali delle Prefetture. Per i servizi antincendi viene richiamata invece l'esigenza di provvedere alla emanazione dei regolamenti previsti dalla legge 13 maggio 1961, n. 469.

Circa gli incarichi affidati a personale estraneo, si nota come in taluni casi si pervenga, di fatto, ad un rapporto sostanzialmente continuativo, di durata non definita attraverso il ripetuto affidamento degli incarichi stessi.

Particolare rilievo assume l'osservazione, già richiamata in precedenti relazioni, circa il danno provocato allo Stato dall'aumento del minimo garantito delle diarie a favore delle imprese appaltatrici dei servizi di casermaggio.

La Commissione Interni fa propri i rilievi della Corte e richiama sugli stessi l'attenzione della V Commissione (Bilancio).

* * *

Il bilancio di previsione 1965 del Ministero del turismo e dello spettacolo presentava una spesa complessiva di lire 33.633.459.000. Nel corso dell'esercizio, in corrispondenza di maggiori bisogni manifestatisi o di nuovi impegni di legge, si sono verificati diversi aumenti di stanziamenti per complessive lire 11 miliardi 418.237.000. Gli stessi sono stati regolarmente disposti attraverso decreti del Ministro del tesoro e compresi nella legge di variazione al bilancio generale dello Stato 26 maggio 1966, n. 389.

Sugli stanziamenti originari ed aggiuntivi si è realizzata una minore spesa di lire 110 milioni 747.343 che è ritornata a disposizione del Ministero del tesoro e che porta a lire 45.940.948.677 la somma totalmente spesa od impegnata dal Ministero del turismo e dello spettacolo nel corso dell'esercizio 1965.

L'esame analitico delle variazioni di spesa e dei residui porta alla constatazione, condivisa dalla relazione della Corte dei conti, che il consuntivo in esame resta fedele agli obiettivi ed ai compiti che fanno capo istituzionalmente ed operativamente al Ministero in oggetto.

La Commissione esprime pertanto per la parte di sua competenza parere favorevole.

Ritiene tuttavia doveroso svolgere le seguenti considerazioni:

1. — Nel corso del 1965, il bilancio preventivo del Ministero del turismo e dello spettacolo ha avuto aumenti di stanziamenti corrispondenti a circa un terzo della previsione originaria. Pur nella convinzione che anche con tali somme aggiuntive le spese statali sono inferiori alle effettive necessità dei due settori in esame (turismo e spettacolo), non si può in questa sede non esprimere il voto che, salvo casi eccezionalissimi, i bilanci preventivi dello Stato si avvicinino il più possibile a quelli che saranno i corrispondenti consuntivi onde, specie in questo periodo di programmazione economica, costituiscano una anticipazione esatta degli impegni di lavoro e politico-operativi per il periodo cui si riferiscono. In particolare non si comprende la ragione per la quale debbano permanere stanziamenti iscritti « per memoria » riferentisi a voci certe di entrata e di spesa di entità anche rilevante, sostanzialmente consolidati.

2. — In piena concordanza con quanto espresso dalla Corte dei conti a pagina 159 della relazione sul rendiconto generale dello Stato in esame, si ritiene assolutamente insostenibile la situazione finanziaria degli Enti autonomi lirici e si considerano inadeguate le misure legislative fin qui assunte, ciò che sollecita idonei provvedimenti di revisione degli ordinamenti degli Enti, nonché preventive e tassative determinazioni dei contributi da assumere, in loro favore, a carico del bilancio statale. È una considerazione questa che, in qualche misura, si lega a quella di carattere più generale di cui al punto uno.

Ciò premesso, la Commissione ritiene infine doveroso sottolineare la lodevole sollecitudine con la quale il rendiconto sull'esercizio 1965 è stato chiuso, esaminato dalla Corte dei conti (28 luglio 1966) e presentato all'esame del Parlamento (31 luglio 1966), rendendo così possibile un giudizio di merito attuale e pertinente.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Relatore di maggioranza: DE MEO

La VII Commissione permanente (Difesa) delibera di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) prende atto del sodisfacente andamento della gestione dei residui e delle misure

che l'Amministrazione della difesa, attraverso l'Ufficio centrale del bilancio, ha posto in atto per migliorarla ulteriormente;

2) per quanto concerne la resa dei conti dei magazzini militari, preso atto dei rilievi della Corte dei conti e delle precisazioni del Ministero della difesa relativi all'avvenuta trasmissione all'organo di riscontro fin dal 1964 dell'elenco degli agenti contabili e al regolare scarico che essi hanno dato della gestione dei magazzini assoggettati al controllo, auspica che al più presto venga completata la emanazione dei decreti di sottomissione dei magazzini risultanti non ancora assoggettati al controllo effettivo della Corte dei conti;

3) fa voti perché vengano, d'intesa tra il Ministero del tesoro e quello della difesa, eliminati i ritardi nel rilascio dei modelli 181-T da parte delle Tesorerie provinciali e nella emissione e perfezionamento dei decreti del Ministro del tesoro di riassegnazione di fondi al bilancio della difesa;

4) rileva l'opportunità che in sede amministrativa interministeriale ed eventualmente legislativa venga riesaminato il problema del sistema di pagamento mediante apertura di credito in luogo dei mandati diretti, per il quale la Corte dei conti ha avanzato perplessità circa una potenziale attenuazione degli effetti del controllo;

5) osserva che la costituzione del fondo scorta risponde per le Forze armate ad una esigenza funzionale, poiché è impossibile differire le spese connesse con il mantenimento della truppa (viveri, minuto mantenimento delle caserme, paghe e indennità varie) ed occorre prevedere le difficoltà che talvolta insorgono per provvedere al tempestivo finanziamento dei Corpi a causa di momentanea indisponibilità di fondi; pertanto, la Commissione stessa si dichiara contraria ad una riduzione;

6) fa proprio l'invito formulato dalla Corte dei conti perché venga definita una nuova normativa dell'ordinamento dell'Esercito che si ponga anche come presupposto dell'attività amministrativa unificata in tutti i settori in cui si esplica, in quanto le disposizioni in materia contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 368, sono in larga parte superate.

Relatore di minoranza: FASOLI

1. — La minoranza comunista della Commissione Difesa, nel riassumere il proprio parere sul disegno di legge: « Rendiconto gene-

rale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (3396), ancora una volta, preliminarmente, sottolinea che si risolve in una grave disfunzione il ritardo con il quale — rispetto all'esame del bilancio di previsione 1967 — la Commissione esamina i rilievi mossi dalla Corte dei conti sulla gestione del bilancio per l'anno 1965.

2. — Le risultanze del bilancio consuntivo per il 1965 confermano, infatti, le valutazioni già espresse dal gruppo comunista circa il carattere fittizio che assumono non pochi capitoli relativi all'attività del Ministero della difesa in ogni bilancio preventivo.

Tale carattere è conferito soprattutto dalle numerose e rilevanti variazioni che si continua ad apportare alle previsioni, nel corso dell'esercizio; da attività — genericamente indicate, per altro — la cui spesa non trae ragione da preesistenti norme sostanziali, ma solo dalla legge di bilancio; da assunzione di rilevanti impegni da porsi a carico anche di bilanci successivi.

3. — Si aggiungono poi i rilievi allineanti ai modi di spesa: si dilata di anno in anno la consistenza del così detto « fondo di scorta »; l'ordine di accreditamento — come mezzo per provvedere ai pagamenti — da eccezionale può dirsi divenuto abituale; risulta ancora del tutto mancante una efficiente regolamentazione del controllo sui magazzini militari.

Se sul piano amministrativo tutto ciò menoma gravemente il sistema dei controlli, sul piano politico si tende a vanificare le garanzie su cui si fonda lo Stato di diritto e si finisce invece per concretare una illimitata discrezionalità nella gestione della spesa della difesa che, mentre è incompatibile con il nostro ordinamento statale, incoraggia l'esecutivo a non provvedere alla eliminazione della carenza di norme regolatrici di esigenze nuove o profondamente rinnovate ed è causa di pericolose disfunzioni in uno dei più delicati settori della organizzazione dello Stato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Relatore: RIPAMONTI

La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge concernente il « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario

1965 » (3396), con particolare riferimento al settore di competenza dei lavori pubblici, rilevando l'esigenza di accelerare l'impiego dei residui passivi, il cui incremento annuo denuncia da un lato l'inadeguatezza delle strutture operative della pubblica amministrazione e dall'altro lato una metodologia di finanziamento della spesa, che non garantisce il preventivo accertamento della disponibilità di risorse finanziarie correlata all'entità della spesa indotta dai contributi statali in annualità.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Relatori: FORTINI, CAVALLARO NICOLA
e ALBA

La X Commissione (Trasporti e aviazione civile; marina mercantile, poste e telecomunicazioni) esprime parere favorevole sul « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 », per le parti di esso che rientrano nella sua competenza e, nel contempo, richiama l'attenzione della Camera sulle considerazioni che, per le medesime, sono contenute nella Deliberazione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto in parola (Doc. III - n. 8).

In particolare, la Commissione ritiene che debba formare oggetto di attenta valutazione l'osservazione della Corte dei conti circa l'inserimento, nella legge di bilancio, di apposite norme per far fronte al *deficit* delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi (oltre che di quella dei monopoli di Stato), norme che hanno imposto a ciascuna Amministrazione di far fronte al proprio *deficit* con un mutuo a lunga scadenza (35 anni) con la Cassa depositi e prestiti: effettivamente « l'inserimento di tali norme — anche se non in contrasto col terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione — tende a modificare, di fatto, i rapporti organici fra i bilanci delle Aziende autonome ed il bilancio dello Stato »; d'altra parte, posto che le Amministrazioni autonome fanno parte integrante dell'Amministrazione diretta dello Stato — anche se per peculiari motivi ne viene tenuta distinta la gestione — « il mutuo potrebbe ritenersi giustificato solo nell'ipotesi — purtroppo non ricorrente per le tre Amministrazioni autonome predette — che la situazione

deficitaria fosse del tutto eccezionale per fattori contingenti; in mancanza di che, l'onere per gli ammortamenti è destinato ad appesantire sempre di più e progressivamente i bilanci degli esercizi futuri, con conseguente necessità di interventi straordinari della finanza statale »; infine, « col sistema disposto, il *deficit* complessivo del bilancio dello Stato viene ad apparire inferiore a quello reale » (pagg. 32 e 33 del richiamato documento).

La Commissione rimarca anche che, nonostante i reiterati solleciti della Corte dei conti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non ha risposto a vari rilievi mossi, non solo nell'esercizio in esame, ma anche nei precedenti, a partire da quello 1956-57 (pagina 111 del richiamato documento).

La Commissione rileva, infine, l'esistenza di crediti della Amministrazione delle ferrovie dello Stato — ammontanti, al 31 dicembre 1965, a lire 2.028.668.032, per capitale ed interessi, e riferentisi a precedenti esercizi — nei confronti di società private che gestiscono ferrovie in concessione per importi di spettanza dell'Azienda sui servizi di trasporto cumulativi; crediti che, nonostante le sollecitazioni, non sono stati ancora acquisiti al bilancio delle ferrovie, determinando la responsabilità degli organi dell'Amministrazione cui incombe l'obbligo di curare l'esazione e vigilare comunque la loro acquisizione, e la denuncia alla Procura generale della Corte dei conti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

RELATORE: RADJ

La XI Commissione, rilevato che le iniziative già adottate con precedenti leggi, soprattutto in ordine allo snellimento delle procedure e al decentramento, non hanno determinato una riduzione significativa dei residui, pur prendendo atto dell'esistenza di tempi tecnici difficilmente abbreviabili per numerosi capitoli di spesa, invita il Governo a predisporre nuovi metodi ed a rielaborare le procedure, al fine di giungere effettivamente ad una graduale riduzione del loro ammontare con l'eliminazione di ogni causa di ritardo e la semplificazione del sistema delle revisioni, delle autorizzazioni, delle registrazioni e dei controlli. Per le gestioni fuori bilancio la

Commissione conferma il suo avviso sulla necessità inderogabile di riportarle nell'alveo degli stadi di previsione e dei consuntivi annuali.

La Commissione inoltre, preso atto dei motivi che hanno provocato la rilevante esposizione degli enti gestori degli ammassi verso le banche, indicati nella stessa relazione della Corte dei conti, riconosce non ulteriormente procrastinabile la regolazione definitiva delle risultanze economiche degli ammassi obbligatori dei cereali nazionali e di importazione e di altri prodotti agricoli, che hanno formato oggetto di gestioni svolte per conto e nell'interesse dello Stato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Relatore: BARBA

La XIV Commissione permanente ha esaminato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965 del Ministero della sanità, che si è chiuso con le risultanze seguenti:

— la somma totale a disposizione per lo esercizio ascende a lire 111.033.003.068 (bilancio di competenza: lire 78.628.392.365 + residui passivi: lire 32.404.700.703);

— sul totale degli impegni assunti in conto competenza e residui per spese correnti e in conto capitale, per complessive lire 107.338.744.842, le economie assommano a lire 3.694.258.226 (lire 2.056.671.382 di economie in conto competenza + lire 1.637.584.844 di economie in conto residui).

La mole dei residui passivi rimane notevole, per cui la Commissione ha ribadito la esigenza di ridurne l'entità complessiva, provvedendo tra l'altro — com'è stato sottolineato dalla Corte dei conti — ad una tempestiva presentazione ed approvazione delle proposte di variazione di bilancio.

L'esercizio 1965 lascia al successivo, per quanto riguarda il Ministero della sanità, un totale di residui di lire 39.002.238.882 (lire 16.218.077.703 per residui degli esercizi precedenti + lire 22.784.231.179 per residui provenienti dalla gestione di competenza 1965).

Considerando che alla chiusura dell'esercizio risultavano accertate perenzioni di mandati (mandati emessi e non riscossi) per lire 1.078.805.591, l'economia sui residui si riduce a lire 558.781.253.

Analizzando le categorie che hanno presentato economie si rileva che esse si riferiscono, per un importo di lire 1.840.107.748:

— alle spese a carattere obbligatorio, come stipendi e retribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo (per lire 918.815.536), perché i posti in organico non risultano completamente coperti;

— all'assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici (per lire 730.436.212), in quanto i sussidi post-sanatoriali sono erogati in relazione al numero degli assistiti;

— alle spese per un centro meccanografico (per lire 190.856.000), perché l'appalto del servizio è in corso e gli stanziamenti costituiscono delle economie per l'esercizio cui si riferiscono.

In effetti, se dalle economie complessive del conto consuntivo di lire 3.694.258.226 si sottraggono quelle sopra ricordate per lire 1.840.107.748, riferentisi a spese che giocoforza non potevano essere sostenute, e se dalla somma residua di lire 1.854.150.478 (lire 3 miliardi 694.258.226 — lire 1.840.107.748) si detrae l'ammontare dei mandati emessi e non riscossi e perciò andati in perenzione, per lire 1.078.805.591, l'economia effettiva della gestione si riduce tra residui e competenze a lire 774.344.887 (lire 1.854.150.478 — lire 1 miliardo 078.805.591), somma questa che rappresenta, sul complesso totale delle spese per competenza e per residui per l'anno finanziario 1965 in lire 107.338.744.842, appena lo 0,72 per cento.

La Commissione ha preso atto dei rilievi formulati dalla Corte dei conti sul rendiconto del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1965.

Essi riguardano:

1) in tema di attività contrattuale, la mancanza del ricorso al sistema dell'asta pubblica per la scelta del privato contraente e la adozione della trattativa privata per contratti di notevole importo stipulati con i due Istituti sieroterapici nazionali (Selvato di Siena e Belfanti di Milano). A giustificazione del ricorso alla trattativa privata è stato rappresentato dal Ministero che gli Istituti predetti sono gli unici produttori del vaccino in campo nazionale; che l'esperimento di una gara non non avrebbe condotto ad alcun proficuo risultato; che il prezzo offerto dagli Istituti stessi (sconto fino al 69,50 per cento rispetto al prezzo normalmente praticato) era oltremodo vantaggioso; che bisognava garantire ad entrambi gli Istituti una sufficiente base di produttività in un settore di così vasta importanza per la tutela della salute pubblica;

2) in tema di contributi per i servizi medico-scolastici e per i centri di malattie sociali, la constatazione che per l'avviamento di tali servizi è talvolta occorso un periodo anche di due o tre anni, con la conseguente necessità di reiterare il contributo dello Stato per l'istituzione di tali Centri, il che non corrisponde allo spirito dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, per il quale il Ministro della sanità è tenuto ad erogare contributi per l'istituzione e contributi a carattere annuo continuativo per il funzionamento dei Centri anzidetti;

3) la mancata emanazione dell'apposito regolamento richiesto dall'articolo 8 della legge di contabilità generale, del quale tuttora non dispone l'Istituto superiore di sanità.

La Commissione, pur rilevando la modesta incidenza, per quanto riguarda il bilan-

cio del Ministro della sanità, dell'economia effettiva della gestione di competenza e dei residui sul complesso totale delle spese per l'esercizio 1965, ha ribadito l'esigenza — già rilevata in sede di esame del bilancio preventivo per il 1967 — che il Parlamento affronti il problema della divergenza tra bilancio di competenza e bilancio di cassa e provveda — tra l'altro — a modificare la legge di contabilità in ordine all'istituto dell'impegno di spesa, al fine di una più severa disciplina delle forme di impegno provvisorio, in modo da evitare che, con decisioni di impegno puramente formali, si dilati, in misura patologica, l'entità dei residui.

Con tali considerazioni, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole, per la parte che concerne il Ministero della sanità, all'approvazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per lo esercizio 1965.

DISEGNO DI LEGGE
(TESTO DEL MINISTERO E IDENTICO DELLA COMMISSIONE)

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

ART. 1.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7.724.189.574.019 delle quali:

furono versate	L.	6.830.537.717.833	
rimasero da versare	»	273.530.673.035	
			» 7.104.068.390.868
e rimasero da riscuotere	L.		<u>620.121.183.151</u>

ART. 2.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 8.463.789.362.779 delle quali furono pagate. » 6.525.204.147.826

e rimasero da pagare	L.		<u>1.938.585.214.953</u>
--------------------------------	----	--	--------------------------

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	6.862.209.428.216	
Spese correnti	»	6.353.731.410.104	
			<u>Differenza L. 508.478.018.112</u>
Entrate complessive	L.	7.724.189.574.019	
Spese complessive	»	8.463.789.362.779	
			<u>Differenza L. 739.599.788.760</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	1.368.140.308.869
dei quali nell'esercizio 1965:		
furono versati	L.	568.939.543.615
rimasero da versare	»	329.294.717.865
		<u>898.234.261.408</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>469.906.047.389</u>

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	3.351.376.561.572
dei quali furono pagati nel 1965	»	1.519.039.373.201
		<u>1.832.337.188.371</u>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>1.832.337.188.371</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 1)	L.	620.121.183.151
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	469.906.047.389
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del riasunto generale)	»	602.825.390.900
		<u>1.692.852.621.440</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>1.692.852.621.440</u>

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 2)	L.	1.938.585.214.953
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.832.337.188.371
		<u>3.770.922.403.324</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>3.770.922.403.324</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 6.886.408.640.140 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965	L.	7.724.189.574.019
Aumento nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:		

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	1.331.206.198.583	
al 31 dicembre 1965	»	1.368.140.308.869	
			» 36.934.110.286

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	3.415.236.453.462	
al 31 dicembre 1965	»	3.351.376.561.572	
			» 63.859.891.890

Totale dell'attivo . . .	L.	7.824.983.576.195
--------------------------	----	-------------------

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1965 . . .	»	6.886.408.640.140
---	---	-------------------

Totale a pareggio del passivo . . .	L.	14.711.392.216.335
-------------------------------------	----	--------------------

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1965	L.	6.247.602.682.461
Spese dell'esercizio finanziario 1965	»	8.463.789.362.779
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	171.095

Totale del passivo . . .	L.	14.711.392.216.335
--------------------------	----	--------------------

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 171.095 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1965, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1965, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
	—	—
<i>Ministero del tesoro:</i>		
Capitolo n. 3241. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L. 6.330.971.906	—
Capitolo n. 3242. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	» 1.696.014.817	---
<i>Ministero delle finanze:</i>		
Capitolo n. 1831. — Vincite al lotto (spesa obbligatoria)	—	L. 17.537.879.029
<i>Ministero della pubblica istruzione:</i>		
Capitolo n. 1109. — Spese casuali	» 700.000	—

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 11.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L.

	L. 5.946.606.419
delle quali:	
furono versate	L. 5.221.261.942
rimasero da versare	» 362.051.203
	----- » 5.583.313.145
a rimasero da riscuotere	L. 363.293.274

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 12.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 5.946.606.419
delle quali furono pagate. » 1.536.284.196

e rimasero da pagare L. 4.410.322.223

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in L. 3.350.094.052
dei quali nell'esercizio 1965:

furono versati L. 2.921.386.963
rimasero da versare » 1.312.500

» 2.922.699.463

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 427.394.589

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in L. 12.101.402.657
dei quali furono pagati nel 1965 » 2.560.697.324

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 9.540.705.333

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 11) L. 363.293.274
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) » 427.394.589
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata). » 363.363.703

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 1.154.051.566

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 12) L. 4.410.322.223
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 9.540.705.333

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 13.951.027.556

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1965, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965	L.	5.946.606.419	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1965.	L.	12.137.702.923	
al 31 dicembre 1965	»	12.101.402.657	
			» 36.300.266
Totale dell'attivo	L.		<u>5.982.906.685</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	5.946.606.419	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1965.	L.	3.386.394.318	
al 31 dicembre 1965	»	3.350.094.052	
			» 36.300.266
Totale del passivo	L.		<u>5.982.906.685</u>

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 18.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in

delle quali furono riscosse e versate	»	111.364.965	
e rimasero da riscuotere	L.	3.500.000	

ART. 19.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate.	»	97.631.110	
e rimasero da pagare	L.	17.233.855	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	6.813.325
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	3.100.000
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>3.713.325</u>

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	19.215.842
dei quali furono pagati nel 1965	»	6.562.350
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>12.653.492</u>

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 18).	L.	3.500.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20).	»	3.713.325
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata).	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>7.213.325</u>

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 19).	L.	17.233.855
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21).	»	12.653.492
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>29.887.347</u>

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 24.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in

delle quali:	L.	187.295.044.444
furono versate.	L.	155.327.156.734
rimasero da versare	»	637.353.166
e rimasero da riscuotere	L.	<u>155.964.509.900</u>
	L.	<u>31.330.534.544</u>

ART. 25.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 187.295.044.444
 delle quali furono pagate. » 171.327.509.280

e rimasero da pagare L. 15.967.535.164

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in L. 11.315.261.825
 dei quali nell'esercizio 1965:
 furono versati L. 6.774.255.572
 rimasero da versare » 200.136

» 6.774.455.708

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 4.540.806.117

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 26.115.878.720
 dei quali furono pagati nel 1965 » 21.264.433.950

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965. L. 4.851.444.770

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 24). L. 31.330.534.544
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26). » 4.540.806.117
 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata). » 637.553.302

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 36.508.893.963

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 25). L. 15.967.535.164
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27). » 4.851.444.770

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 20.818.979.934

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	26.752.994.438
dei quali nell'esercizio 1965:		
furono versati	L.	26.542.472.610
rimasero da versare	»	83.453
		<hr/>
	»	26.542.556.063
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<hr/> <hr/> 210.438.375

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	1.559.371.303
dei quali furono pagati nel 1965	»	850.079.247
		<hr/>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965.	L.	<hr/> <hr/> 709.292.056

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 32).	L.	988.440.498
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	210.438.375
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo delle entrate).	»	631.624
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<hr/> <hr/> 1.199.510.497

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 33)	L.	1.246.090.997
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	709.292.056
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<hr/> <hr/> 1.955.383.053

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 38.

È accertato nella somma di lire 288.691,70 il saldo passivo del conto finanziario dell'amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965.	L.	3.212.826,30	
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	»	18.492.313.422 —	
Aumento nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1965:			

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	26.738.173.039	
al 31 dicembre 1965	»	26.752.994.438	
			» 14.821.399 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	1.571.295.528	
al 31 dicembre 1965	»	1.559.371.303	
			» 11.924.225 —

	L.	18.522.271.872,30	
Saldo passivo al 31 dicembre 1965	»	288.691,70	

Totale a pareggio del passivo	L.	18.522.560.564 —	
---	----	------------------	--

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	18.522.560.564 —	
---	----	------------------	--

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 39.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in delle quali:

furono versate	L.	399.658.344	
rimasero da versare	»	620	
			» 399.658.964
e rimasero da riscuotere	L.	22.837.152	

ART. 40.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 424.515.860
 delle quali furono pagate. » 352.703.615

e rimasero da pagare L. 71.812.245

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 635.965.919
 dei quali nell'esercizio 1965:
 furono versati L. 635.821.327
 rimasero da versare » 39

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 144.553

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 186.417.805
 dei quali furono pagati nel 1965 » 135.817.616

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 50.600.189

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 39) L. 22.837.152
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) » 144.553
 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) . » 659

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 22.982.364

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 40) L. 71.812.245
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) » 50.600.189

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 122.412.434

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 4.926.709,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965.	L.	4.926.709,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	»	422.496.116 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1965.	L.	189.288.021
al 31 dicembre 1965	»	186.417.805
		2.870.216 —
Totale dell'attivo	L.	430.293.041,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	424.515.860 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1965.	»	636.816.391
al 31 dicembre 1965	»	635.965.919
		850.472 —
Totale del passivo	L.	425.366.332 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1965	»	4.926.709,58
Totale a pareggio dell'attivo	L.	430.293.041,58

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 46.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in delle quali:

furono versate	L.	390.016.581
rimasero da versare	»	358
		390.016.939
e rimasero da riscuotere	L.	2.425.598

ART. 47.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 390.331.509
 delle quali furono pagate. » 299.431.800

e rimasero da pagare L. 90.899.709

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. L. 89.192.342
 dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati » 78.059.378

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 11.132.964

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. L. 112.373.152
 dei quali furono pagati nel 1965 » 84.105.127

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 28.268.025

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 46). L. 2.425.598
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) » 11.132.964
 Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 358

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 13.558.920

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 47) L. 90.899.709
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) » 28.268.025

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 119.167.734

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 15.574.287,88 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965.	L.	14.614.309,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	»	392.442.537 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	118.020.403	
al 31 dicembre 1965	»	112.373.152	
			» 5.647.251 —
Totale dell'attivo . . .			L. 412.704.097,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	390.331.509 —
---	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	95.990.643	
al 31 dicembre 1965	»	89.192.342	
			» 6.798.301 —
Totale del passivo . . .			L. 397.129.810 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1965 . . .			» 15.574.287,88
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L. 412.704.097,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 53.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	230.624.263.269
delle quali furono rimosse e versate	»	192.078.119.489
e rimasero da riscuotere	L.	38.546.143.780

ART. 54.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 230.624.263.269
 delle quali furono pagate. » 83.493.443.725

e rimasero da pagare L. 147.130.819.544

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 223.092.416.325
 dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati » 76.226.120.760

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 146.866.295.565

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 288.209.052.685
 dei quali furono pagati nel 1965 » 111.323.368.424

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 176.885.684.261

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 53) L. 38.546.143.780
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) » 146.866.295.565
 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 185.412.439.345

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 54) L. 147.130.819.544
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) » 176.885.684.261

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 324.016.503.805

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 59.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in . . . L. 408.843.612.768
delle quali furono riscosse e versate . . . » 241.080.711.257

e rimase da riscuotere . . . L. 167.762.901.511

ART. 60.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 408.843.612.768
delle quali furono pagate. . . » 308.125.766.980

e rimase da pagare . . . L. 100.717.845.788

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . L. 186.771.491.868
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati . . . » 148.210.958.001

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 . . . L. 38.560.533.867

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . L. 162.393.360.437
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati . . . » 85.228.591.104

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 . . . L. 77.164.769.333

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 59). . . L. 167.762.901.511
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61) . . . » 38.560.533.867

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 206.323.435.378

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 60)	L.	100.717.845.788
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	77.164.769.333
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>177.882.615.121</u>

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 65.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

delle quali:	L.	104.643.283.145
furono versate	L.	79.662.985.730
rimasero da versare	»	9.998.583.952
	»	<u>89.661.569.682</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>14.981.713.463</u>

ART. 66.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate.	»	50.888.140.320
e rimasero da pagare	L.	<u>53.755.142.825</u>

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in

dei quali nell'esercizio 1965:	L.	70.739.283.441
furono versati	L.	32.396.913.118
rimasero da versare	»	33.989.305.910
	»	<u>66.386.219.028</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>4.353.064.413</u>

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	124.036.813.722
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	35.175.367.882
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>88.861.445.840</u>

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 65).	L.	14.981.713.463
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	4.353.064.413
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	»	43.987.889.862
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>63.322.667.738</u>

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 66)	L.	53.755.142.825
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	88.861.445.840
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>142.616.588.665</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 71.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

delle quali furono riscosse e versate.	»	1.511.293.586.353
e rimasero da riscuotere	L.	<u>343.658.776.158</u>

ART. 72.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate.	»	1.519.131.508.782
e rimasero da pagare	L.	<u>335.820.853.729</u>

ART. 73.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	<u>1.854.952.362.511</u>

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	<u>1.854.952.362.511</u>

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	523.675.028.027
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	418.951.297.724
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>104.723.730.303</u>

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	430.451.627.533
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	304.327.741.260
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965.	L.	<u>126.123.916.273</u>

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 71).	L.	343.658.776.158
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74).	»	104.723.730.303
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>448.382.506.461</u>

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 72).	L.	335.820.853.729
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75).	»	126.123.916.273
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>461.944.770.002</u>